



## CORTE DEI CONTI

### **SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA**

La Sezione, composta dai magistrati:

Maurizio Stanco	Presidente
Carlo Picuno	Consigliere
Rossana Rummo	Consigliere
Michela Muti	Primo referendario
Giovanni Natali	Referendario ( <i>relatore</i> )

ha adottato la seguente

#### **DELIBERAZIONE**

in merito alla richiesta di parere formulata dalla Commissione straordinaria del Comune di Manduria (TA) con nota prot. n. 3470 del 29.1.2019, assunta al protocollo della Sezione n. 319 del 30.1.2019;

udito il relatore dott. Giovanni Natali nella camera di consiglio del 16.10.2019, convocata con ordinanza n. 70/2019.

Premesso e considerato in

#### **FATTO e DIRITTO**

Con la nota citata la Commissione straordinaria del Comune di Manduria ha formulato alcuni quesiti ex art. 7, comma 8 della l. 5.6.2003, n. 131 in ordine alla programmazione dei fabbisogni di personale per il triennio 2019-2021. In particolare, è stato chiesto di conoscere se:

- 1) i valori economici delle capacità assunzionali 2019-2021 per il personale dirigenziale e non dirigenziale, riferiti alle cessazioni dell'anno precedente nonché ai resti assunzionali del triennio precedente l'annualità di riferimento, possano essere cumulati fra loro al fine di determinare un unico *budget*

complessivo utilizzabile indistintamente per assunzioni riferite ad entrambe le tipologie di personale (dirigenziale e non) oppure se, per ognuna delle suddette due categorie, possa essere utilizzato ai fini assunzionali esclusivamente il *budget* calcolato per la categoria considerata;

- 2) con riferimento specifico alla dirigenza, nella spesa per cessazioni utile a generare capacità assunzionali, ai sensi dell'art. 3, comma 5 del d.l. n. 90/2014, debbano essere computate le sole cessazioni del personale dirigenziale di ruolo ovvero anche quelle dei dirigenti reclutati ai sensi dell'art. 110, comma 1 TUEL;
- 3) stante il richiamo dell'art. 6, comma 3 del d.lgs. n. 165/2001 al rispetto dell'art. 2, comma 10-*bis* del d.l. 6.7.2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla l. 7.8.2012, n. 135), che vieta l'istituzione di nuovi posti dirigenziali, sia consentita agli enti locali con dirigenza la previsione di copertura, nel piano triennale 2019-2021, di posti dirigenziali ulteriori rispetto a quelli già coperti alla data del 31.12.2018 e se, a tal proposito, debba farsi riferimento ai soli posti coperti da personale di ruolo ovvero anche ai posti coperti da dirigenti reclutati ai sensi del citato art. 110, comma 1 TUEL.

Con delibera n. 30/2019/QMIG (depositata il 13.3.2019) questa Sezione ha:

- fornito risposta nel merito ai quesiti *sub* 2) e 3);
- avendo rilevato un contrasto fra le soluzioni interpretative adottate dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, sospeso la pronuncia sul quesito *sub* 1) e sottoposto al Presidente della Corte dei conti la valutazione sull'opportunità di deferire alla Sezione delle Autonomie o alle Sezioni riunite in sede di controllo, ai sensi dell'art. 6 comma 4, del d.l. 10.10.2012, n. 174 (convertito dalla l. 7.12.2012, n. 213) la seguente questione: «*se i valori economici delle capacità assunzionali 2019-2021 per il personale dirigenziale e non dirigenziale, riferiti alle cessazioni dell'anno precedente nonché ai resti assunzionali del triennio precedente l'annualità di riferimento, possano essere cumulati fra loro al fine di determinare un unico budget complessivo utilizzabile indistintamente per assunzioni riferite ad entrambe le tipologie di personale (dirigenziale e non) oppure se, per ognuna delle suddette due categorie, possa essere utilizzato ai fini assunzionali esclusivamente il budget calcolato per la categoria considerata*».

A seguito dell'ordinanza del Presidente della Corte dei conti n. 11 del 3.5.2019 di rimessione della pronuncia in ordine alla questione riferita, con deliberazione n. 17/SEZAUT/2019/QMIG (depositata il 17.7.2019) la Sezione delle Autonomie ha enunciato i seguenti principi di diritto: *«I valori economici delle capacità assunzionali 2019-2021 per il personale dirigenziale e non dirigenziale riferiti alle cessazioni dell'anno precedente, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del d.l. n. 90/2014, possono essere cumulati fra loro al fine di determinare un unico budget complessivo utilizzabile indistintamente per assunzioni riferite ad entrambe le tipologie di personale, dirigenziale e non, in linea con la programmazione dei fabbisogni di personale, ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. n. 165/2001, e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla legislazione vigente. Tale principio vale anche ai fini dell'utilizzo dei cd. resti assunzionali, per i quali si fa presente che, alla luce delle recenti novità legislative di cui all' art. 14-bis, comma 1, lett. a) del d.l. n. 4/2019, il riferimento "al quinquennio precedente" è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni».*

Pertanto, ai sensi del citato art. 6, comma 4, del d.l. n. 174/2012, che pone in capo alle Sezioni regionali di controllo un obbligo di conformazione alle delibere di orientamento emanate dalla Sezione delle Autonomie, il Collegio fornisce risposta al quesito *sub* 1) nei termini sopra richiamati.

**P.Q.M.**

nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del preposto al Servizio di supporto, all'Amministrazione interessata.

Così deliberato in Bari, nella camera di consiglio del 16.10.2019.

Il Magistrato relatore

Il Presidente

F.to Giovanni Natali

F.to Maurizio Stanco

Depositata in Segreteria il 17 ottobre 2019

Per Il Direttore della Segreteria

F.to Maria Elisa Sorino